

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: attuazione a livello di ordinanza

Modifiche all'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE; RS 531.35)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla legge attuale

Stato al 21 febbraio 2024 (progetto preliminare)

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP); visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP); visti gli articoli 8b capoversi 1 e 2, 15 capoverso 4 e 15a capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),</p>
<p><i>Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati</i></p> <p>¹ Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulla produzione e sul consumo di energia elettrica nonché sulle capacità d'importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.</p> <p>² I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.</p> <p>³ La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.</p> <p>⁴ La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia e ad altre autorità federali o cantonali nonché all'AES o alla sua organizzazione per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.</p>	<p><i>Art. 1b cpv. 1, 2 e 4</i></p> <p>¹ Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la produzione e il consumo di energia elettrica; b. le capacità di importazione e di esportazione; c. l'autoapprovvigionamento della Svizzera; d. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione; e. i prezzi del mercato SPOT e a termine sulle piazze di contrattazione dell'energia elettrica in Europa; f. le temperature e le precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera. <p>² I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia, che li utilizza per monitorare la situazione dell'approvvigionamento e analizzare gli sviluppi del settore elettrico per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione.</p> <p>⁴ La trasmissione di dati aggregati o anonimizzati da parte della società nazionale di rete alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia, ad altre autorità federali o cantonali e all'AES o alla sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) è consentita se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.</p> <p>^{4bis} I dati di cui al capoverso 1 lettera d possono essere trasmessi alla Elcom senza essere aggregati o anonimizzati.</p>
<p><i>Art. 4 Indennizzo</i></p> <p>¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES e della società nazionale di rete per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–1b.</p> <p>² I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione di misure di cui all'articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.</p> <p>³ ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 4 Indennizzo</i></p> <p>¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.</p> <p>² I costi sostenuti dalla società nazionale di rete e dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1b sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15a LAEI.</p> <p>³ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese verifica e sorveglia la computabilità dei costi conformemente al capoverso 2. In particolare, verifica regolarmente se i costi relativi alle misure preparatorie e alle misure di esecuzione possono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.</p> <p>⁴ Collabora con la ElCom per il controllo e il monitoraggio dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L'UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessarie per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.</p>